

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO**

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1° AGOSTO 2012

Decreto n. 708 del 21 Giugno 2022

**LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI A SEGUITO DELL'ESTINZIONE DEL  
PROCEDIMENTO GUDIZIARIO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA R.G.N.  
7237/2021****Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile";
  - l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
  - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
  - i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
  - il Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
  - la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1° maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile";
  - la deliberazione di Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- l'art. 1 comma 459 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31/12/2021 - Suppl. ordinario n. 49, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

**Viste:**

- la deliberazione di Giunta regionale n. 324 del 07/03/2022 "*Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale*" con la quale è stata approvata la disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale a decorrere dal 01/04/2022;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 325 del 07/03/2022 "*Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale*" che ha modificato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere dal 01/04/2022;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 426 del 21/03/2022 "*Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia*";

- la determinazione dell'Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012 n. 5498 del 24/03/2022 recante in oggetto "*Conferimento incarichi dirigenziali, assegnazione personale e proroga posizioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012*";

**Preso atto che:**

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia - Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia - Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

**Visti inoltre:**

- il Decreto ministeriale n. 40 del 18 gennaio 2008, recante "Modalità di attuazione dell'art.48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in

materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni - chiarimenti aggiuntivi”;

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;

- la delibera di Giunta regionale dell’Emilia - Romagna n. 111 del 31.01.2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022” approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022;

- il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- la delibera dell’ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, di approvazione del “Piano Nazionale Anticorruzione”;

#### **Richiamata:**

- l’Ordinanza n.19 del 4 settembre 2018 recante “Spese legali di soccombenza e oneri accessori di tipo processuale”;

- l’Ordinanza n. 8 del 26 marzo 2020 recante “Ricognizione e integrazione dell’Ordinanza n. 19 del 4 settembre 2018 “spese legali di soccombenza e oneri accessori di tipo processuale” con la quale sono state incrementate le somme destinate a spese legali di soccombenza ed aggiornate le voci 2 e 3 relative rispettivamente a spese processuali per Consulenze Tecniche di Parte e/o Consulenze Tecniche di Ufficio ed oneri accessori di tipo processuale, dando atto che le risorse finanziarie relative trovano copertura finanziaria nello stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

#### **Visti:**

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- il D.M. 3/04/2013, n. 55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi dal 209 al 213, della legge 24/12//2007, n. 244;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 03/02/2015;

**Preso atto** che con ricorso depositato presso il Tribunale di Ordinario di Bologna il Commissario Delegato all'emergenza terremoto D.L. n. 74/2012 conv. con mod. in L. n. 134/2012 e ss.mm.ii., tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, così come previsto ex lege, ha instaurato il giudizio R.G.n. 7237/2021 nei confronti della società Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.;

**Dato atto che** parte ricorrente ha dichiarato con propria nota in data 27.01.2022 di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., chiedendo l'estinzione del processo a spese compensate;

**Preso atto** che parte convenuta ha dichiarato di accettare la rinuncia con nota in data 27.01.2022 ma chiedendo la liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 306 c.p.c. u.c.;

**Preso atto** che il Giudice del Tribunale di Bologna con provvedimento del 3 febbraio 2022 ha dato atto della regolarità di rinuncia e accettazione, ha pronunciato provvedimento di estinzione del giudizio, liquidando le spese a carico della parte rinunciante per l'importo di Euro 1.990,00 oltre rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA come per legge;

**Richiamate** le circolari:

- n. 27/RGS recante "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - ulteriori chiarimenti
- n. 13 del 21/03/2018 recante "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - chiarimenti aggiuntivi;

**Visto** inoltre l'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 relativo alle operazioni esenti dall'imposta sul Valore Aggiunto;

**Dato atto** che l'Avvocatura di Stato ha trasmesso con nota assunta a prot. r\_emiro.Giunta - Rep. CR 16/02/2022.0001215.E, la notula del legale di parte convenuta;

**Preso atto** che è stata acquisita agli atti con protocollo r\_emiro.Giunta - Rep. CR 01/04/2022.0003396.E la nota inviata dal legale della parte convenuta, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilata da legale rappresentante della parte convenuta, con indicazione dei dati della Parte per il pagamento;
- dichiarazione del regime fiscale in relazione all'IVA sulle spese legali nella quale si precisa che l'IVA indicata nella fattura del legale non è detraibile per la società;
- copia del documento di identità;

**Preso atto** inoltre che è stata trasmessa con nota acquisita agli atti con prot. r\_emiro.Giunta - Rep. CR 30/05/2022.0005714.U, copia analogica della fattura elettronica n. 20 del 28.03.2022 dell'importo complessivo di Euro 2.903,65 (a detrarsi R.A. 20% per Euro 457,70) emessa dallo studio legale nei confronti della parte rappresentata, con relativo file di trasmissione dati;

**Dato atto** che a seguito di richiesta prot. r\_emiro.Giunta - Rep. CR 25/02/2022.0001540.U, in merito alla congruità degli importi da liquidare, è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura di Stato assunto a prot. r\_emiro.Giunta - Rep. CR 28/02/2022.0001600.E;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra esposto e della documentazione acquisita, che si possa procedere alla liquidazione, in favore della società Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., dell'importo complessivo di Euro 2.903,65;

**Preso atto che:**

- presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna, è stata aperta a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia - Romagna D.L. 74/2012, la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6

Decreto - legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

- la copertura finanziaria della spesa di Euro 2.903,65 è assicurata dalle risorse rese disponibili dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, sullo stanziamento originario di euro 364.000,00 previsto dall'ordinanza n. 8/2020;

- la suddetta somma di Euro 2.903,65 trova capienza nelle risorse attualmente disponibili;

**Ritenuto** di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

**Tenuto conto** altresì che, in attuazione dell'art. 39 del D.L. n. 109 del 28.09.2018 conv. con mod. in L. n. 130 del 16.11.2018, dell'art. 57, comma 15 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, conv. con mod. in L. n. 126 del 13 ottobre 2020 e dell'art. 17 quater, comma 4 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, conv. con mod. in L. n. 21 del 26 febbraio 2021, i quali sanciscono l'impignorabilità delle risorse assegnate per la Ricostruzione in aree interessate da eventi sismici e l'esenzione nei confronti dei beneficiari di tali importi fino al 31 dicembre 2023 dalle verifiche previste dall'art. 48 bis D.P.R. n. 602 del 1973 di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa della suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna ed intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 01/08/2012 n. 122;

Tutto ciò premesso e considerato

### **DECRETA**

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente richiamati:

1) di prendere atto che con provvedimento del 3 febbraio 2022 il Giudice del Tribunale di Bologna dando atto della regolarità di rinuncia e accettazione, ha pronunciato provvedimento di estinzione del giudizio, liquidando le spese a carico della parte rinunciante

per l'importo di Euro 1.990,00 oltre rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA come per legge;

2) di liquidare, in esecuzione del provvedimento giudiziario sopra indicato l'importo complessivo di Euro 2.903,65 di cui alla fattura elettronica del legale n. 20 del 28.03.2022, in favore della società Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.;

3) di dare atto che la spesa trova copertura dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, dall'Ordinanza 8/2020 "Riconoscimento e integrazione dell'Ordinanza n. 19 del 4 settembre 2018 "spese legali di soccombenza e oneri accessori di tipo processuale" e in particolare sulla voce 1. "spese legali di soccombenza";

4) di incaricare l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile all'emissione degli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. n. 74/12", ai sensi del comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 s.m.i., aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

5) che in attuazione dell'art. 39 del D.L. n. 109 del 28.09.2018 conv. con mod. in L. n. 130 del 16.11.2018, dell'art. 57, comma 15 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, conv. con mod. in L. n. 126 del 13 ottobre 2020 e dell'art. 17 quater, comma 4 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, conv. con mod. in L. n. 21 del 26 febbraio 2021, i quali sanciscono l'impignorabilità delle risorse assegnate per la Ricostruzione in aree interessate da eventi sismici e l'esenzione nei confronti dei beneficiari di tali importi fino al 31 dicembre 2023 dalle verifiche previste dall'art. 48 bis D.P.R. n. 602 del 1973 di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";

6) di trasmettere il presente decreto alla società Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.;

7) di pubblicare copia del presente provvedimento ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Bologna,

**Stefano Bonaccini**

*firmato digitalmente*